

Accesso civico generalizzato e dati personali: gli orientamenti del Garante della privacy

Il Garante privacy si è più volte pronunciato in questi ultimi tempi sui limiti del diritto di accesso civico generalizzato.

Esso ha ritenuto spesso legittimi i casi di diniego di accesso opposti dalle singole pp.AA. e ha rilevato che “non esiste un principio di prevalenza del diritto alla conoscibilità rispetto agli altri diritti ugualmente riconosciuti dall’ordinamento”.

Ad esempio, l’autorità ha legittimato il diniego opposto:

- a una richiesta di accesso all’elenco dei nominativi -e agli indirizzi- dei beneficiari di pensione privilegiata destinata al personale militare con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (la richiesta avrebbe comportato *“la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati, per i quali è previsto un espresso divieto di diffusione da parte dei soggetti pubblici”* – ai sensi dell’art. 22, comma 8, del d. lgs. N. 196 del 30/6/2003 e art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. N. 33 del 14/3/2013);
- a una richiesta di accesso a provvedimenti di contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici, in quanto i documenti avrebbero mostrato non soltanto lo stato di salute, ma anche le situazioni di disagio economico-sociale delle persone fisiche destinatarie dei predetti provvedimenti;
- alla richiesta di accesso agli atti contenenti sanzione disciplinare irrogata a un dipendente comunale data la natura disciplinare del procedimento;
- alla richiesta di accesso alle prove scritte di un concorso pubblico e alle rispettive valutazioni, presentate da un soggetto non partecipante al concorso stesso. Ad avviso dell’Autorità della privacy, *“l’elaborato scritto presentato a un concorso pubblico è, in linea di massima, indicativo anche di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti”*. Per tali ragioni, doveva considerarsi preclusa anche l’eventualità di accordare un accesso parziale, dal momento che, nonostante l’anonimità dell’elaborato, a posteriori vi sarebbe stata la possibilità di re-identificare lo stesso, tramite la comparazione della relativa grafia.

Il Garante si è pronunciato invece in senso favorevole nel caso in cui le istanze FOIA abbiano avuto ad oggetto dati e informazioni relativi a persone giuridiche, dal momento che la nozione di *“dato personale”* non si estende alle persone giuridiche.